

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

OCNUS

Quaderni della Scuola di Specializzazione
in Archeologia

12
2004

ESTRATTO

Ante
Quem

Direttore Responsabile
Giuseppe Sassatelli

Comitato Scientifico
Pier Luigi Dall'Aglio
Sandro De Maria
Fiorenzo Facchini
Maria Cristina Genito Gualandi
Sergio Pernigotti
Giuseppe Sassatelli

Coordinamento
Maria Teresa Guaitoli

Editore e abbonamenti
Ante Quem soc. coop.
Via C. Ranzani 13/3, 40127 Bologna
tel. e fax +39 051 4211109
www.antequem.it

Redazione
Valentina Gabusi, Flavia Ippolito

Impianti
Color Dimension, Villanova di Castenaso (Bo)

Abbonamento
40,00

Richiesta di cambi
Dipartimento di Archeologia
Piazza San Giovanni in Monte 2, 40124 Bologna
tel. +39 051 2097700; fax +39 051 2097701

Le sigle utilizzate per i titoli dei periodici sono quelle indicate nella «Archäologische Bibliografie» edita a cura del Deutsches Archäologisches Institut.

Autorizzazione tribunale di Bologna n. 6803 del 17.4.1988

Senza adeguata autorizzazione scritta, è vietata la riproduzione della presente opera e di ogni sua parte, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, anche ad uso interno o didattico.

ISSN 1122-6315

© 2005 Ante Quem soc. coop.

INDICE

<i>Prefazione</i> di Giuseppe Sassatelli	7
ARTICOLI	
Gabriele Bitelli, Enrico Giorgi, Luca Vittuari, Massimo Zanfini <i>La campagna di rilevamento e di fotografia aerea di Suasa. Nuove acquisizioni per la ricostruzione della forma urbana</i>	9
Fausto Bosi <i>Su alcuni aspetti del problema sauromatico</i>	15
Agnese Cavallari <i>Joint Hadd Project: campagna di ricognizione 2003-2004, Sultanato dell'Oman, regione del Ja'lan: risultati e prospettive per una comprensione del popolamento nomade nel Medio Olocene</i>	27
Fabio Cavulli <i>L'insediamento di KHB-1 (Ra's al-Khabbab, Sultanato dell'Oman): lo scavo, i resti strutturali e i confronti etnografici</i>	37
Fabio Cavulli <i>Problemi stratigrafici relativi allo scavo di sedimenti sciolti in ambiente arido</i>	49
Chiara Cesaretti <i>Il tema decorativo dei «piccoli animali su elementi vegetali»</i>	63
Marco Destro <i>Boschi e legname tra antichità e Medioevo: alcuni dati per l'Appennino umbro-marchigiano settentrionale</i>	77
Anna Gamberini, Claudia Maestri, Simona Parisini <i>La necropoli di Pianetto (Galeata, FC)</i>	95
Maria Cristina Genito Gualandi <i>Storia dell'Archeologia. Problemi e metodi</i>	119
Giuseppe Lepore <i>Un'edra funeraria da Phoinike (Albania): appunti per la definizione di una tipologia architettonica</i>	127
Roberto Macellari <i>Gli Etruschi del Po</i>	145
Francesco Negretto <i>Monumenti funerari romani a edicola cuspidata del bolognese</i>	161
Emanuela Penni Iacco <i>Gli ariani a Ravenna: le scene cristologiche della basilica di S. Apollinare Nuovo</i>	199

Sergio Pernigotti <i>L'ostrakon Bakchias F 3: per una nuova interpretazione</i>	215
Marco Podini <i>Musica e musicisti nel rilievo storico romano: la dialettica fra immagine e significato</i>	223
Lorenzo Quilici <i>Caprifico di Cisterna di Latina. Una città arcaica nella Piana Pontina</i>	247
Clementina Rizzardi <i>Ravenna fra Roma e Costantinopoli: l'architettura del V e VI secolo alla luce dell'ideologia politico-religiosa del tempo</i>	263
Luca Tori <i>Mediolanum. Metropoli degli Insubri tra evidenza letteraria ed evidenza archeologica</i>	279
Riccardo Villicich <i>Spazi forensi ed aree pubbliche nei centri minori della Cisalpina in età romana: sperimentazione o dipendenza da un modello?</i>	297
ATTI DELLA GIORNATA DI STUDI «NUOVI STRUMENTI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI» (BOLOGNA, SAN GIOVANNI IN MONTE 23 MAGGIO 2003)	
Giuseppe Sassatelli <i>Introduzione</i>	327
Luigi Malnati <i>Dum Romae consulitur... Modeste proposte per prevenire il definitivo tramonto dell'archeologia urbana in Italia</i>	329
Ciro Laudonia <i>L'attività del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale con particolare riferimento al settore archeologico</i>	333
Giuliano de Marinis <i>Interventi archeologici a carico di terzi: un problema da affrontare</i>	343
Stefano Benini <i>La Patrimonio s.p.a. e i beni culturali. La vendita dei beni culturali pubblici</i>	347
RECENSIONI	
Paul Gleirscher, Hans Nothdurfter, Eckehart Schubert, <i>Das Rungger Egg. Untersuchungen an einem eisenzeitlichen Brandopferplatz bei Seis am Schlern in Südtirol</i> , («Römisch-Germanische Forschungen Band» 61), Mainz am Rhein 2002. (Rosa Roncador)	355
Maura Medri, <i>Manuale di rilievo archeologico</i> , («Grandi Opere»), Bari 2003. (Enrico Giorgi)	358

L'ATTIVITÀ DEL COMANDO CARABINIERI TUTELA PATRIMONIO CULTURALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SETTORE ARCHEOLOGICO

*Ciro Laudonia**

L'esigenza di tutelare il patrimonio culturale – le testimonianze culturali – le attività criminose connesse

Attraverso il bene culturale si risale all'identità di un popolo; minare le testimonianze culturali di una nazione significa produrre a quel popolo una ferita che va al di là della materiale perdita del bene, una ferita permanente inferta nell'anima delle genti perché esse sono memoria delle origini, indispensabili alle generazioni future per comprendere il passato.

Il concetto è comune a qualsiasi realtà ed estraneo all'oggettiva ricchezza del patrimonio culturale detenuto da uno Stato.

Il progetto di clonazione del patrimonio architettonico avviato in America dal presidente Bush dopo la distruzione delle Torri di Manhattan, rappresenta il bisogno di rapportarsi alla propria identità, tanto da far diventare immortali la Statua della Libertà, il Palazzo del Congresso e il Monte Rushmore (dove sono scolpiti i volti dei quattro presidenti americani Washington, Jefferson, Lincoln e Roosevelt), testimonianze che evocano la civiltà americana.

L'esempio esprime nella pratica un punto cardine di tutta la legislazione di tutela dei beni culturali, colta con successo nel 1964 dalla commissione interministeriale Franceschini che formulò la definizione di bene culturale quale «testimonianza avente valore di civiltà».

Pensiero assorbito dapprima dalla convenzione UNESCO del 1970, da altre legislazioni di tutela di paesi esteri e poi recepito da Nazioni in via di sviluppo al momento di costituirsi quali unità statuali autonome nel contesto di comunità internazionali, che vedono nel

bene culturale lo strumento per amalgamare realtà non sempre omogenee.

La mera accezione del termine trova, purtroppo, grossi ostacoli quando entra in gioco il commercio delle opere d'arte, il cui incremento è diventato eccezionale fino a costituire motivo di impoverimento del patrimonio di alcuni Paesi a vantaggio di altri, economicamente più forti.

L'esigenza di tutelare il patrimonio culturale diventa prioritaria laddove siamo in presenza di densi contesti culturali, con profonde radici storiche e forti connotazioni specifiche. Il territorio italiano dalle Alpi a Pantelleria è espressione di una millenaria civiltà.

Un immenso patrimonio contestualizzato, da apprezzare nella sua duplice dimensione urbana e paesaggistica, uno scrigno di preziose testimonianze dell'arte di ogni tempo, che permettono di leggere la storia dell'uomo attraverso le sue scoperte ed il suo genio artistico, di comprendere la sapienza e la capacità nell'organizzare la sopravvivenza.

Un patrimonio unico che annovera:

- 3500 musei, d'interesse statale, regionale, provinciale, comunale, privato e chiesastico;
- 18500 biblioteche, delle quali 5.500 ecclesiastiche;
- 20000 castelli;
- migliaia di documenti archivistici;
- numerose ville, palazzi e complessi monumentali;
- circa 95000 chiese e 1500 monasteri;
- oltre 6000 siti archeologici terrestri e marini conosciuti.

Un museo a cielo aperto ed al contempo una immensa responsabilità verso l'umanità, ecco perché per l'Italia è prioritaria la tutela dell'arte.

Vera fonte di ricchezza se considerata quale risorsa economica ed occupazionale, ma che

* Comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Bologna.

puttrotto catalizza anche l'attenzione della micro e macro criminalità che nel tempo ha affinato le proprie strategie, al fine di realizzare ingenti guadagni; capace di sfruttare cinicamente l'aggressione al patrimonio culturale, sia alimentando un mercato clandestino sia utilizzando quale merce di scambio da proporre alle Istituzioni, come testimoniano le stragi del 1993 avvenute in Firenze, Milano e Roma.

I criminali vengono attratti dall'arte per il illecito profitto economico che da essa possono trarre.

L'intrinseco valore venale riscontrabile nel bene d'arte, comporta canali commerciali privilegiati ad appannaggio di vere lobby criminali, a dimostrare il teorema per il quale le attività delinquenti inseguono i flussi di denaro.

L'esperienza investigativa maturata nell'ambito dello specifico settore dal Comando Tutela Patrimonio Culturale ha mostrato come il panorama delinquenziale interessato all'arte sia vasto.

Esso è caratterizzato da figure eterogenee, a partire dai ladri professionisti (descritti il più delle volte dalle cronache con romantica enfasi tanto da far apparire atti criminali come imprese da emulare), dagli avventurieri predatori, dai mercanti, dai responsabili di gallerie e case d'aste, dai collezionisti e dai musei, per giungere come anticipato a gruppi criminali organizzati, che controllano i risvolti per investire e riciclare denaro sporco.

Il patrimonio culturale italiano è nel mirino della delinquenza, specializzatasi ormai a seconda della tipologia di bene culturale trattato.

Infatti i beni archeologici, gli storici-artistici, i librari, gli archivistici ecc., seguono definiti percorsi con un unico comune denominatore: la vendita al miglior prezzo di realizzo.

In particolare esaminiamo la problematica inerente il patrimonio archeologico, ovvero il furto in danno delle aree archeologiche, fenomeno devastante ed invasivo, dove vere e proprie bande di tombaroli imperversano per alimentare il mercato clandestino nazionale ed estero.

In considerazione di quanto detto la tutela del patrimonio archeologico riveste un imperativo categorico per tutti, ove il bene giuridico protetto dalla Legge è la ricerca scientifica tesa ad assicurare a voi archeologi la possibilità di studiare l'entità materiale della civiltà del pas-

sato, documento della vita degli uomini che l'hanno riprodotta.

Un lavoro certosino che per tanti versi ci accomuna; anche voi espletando le vostre ricerche non fate altro che collazionare elementi per poter ricostruire, attraverso confronti e classificazioni, un quadro storico complessivo, ed in questo modo investigate sul passato, ascoltando quanto può dirvi un minimo cocchio oppure l'esame delle impronte di oggetti disciolti nel tempo. L'archeologo ha il compito di operare sul campo, ma poi anche di avviare il processo per la divulgazione dei risultati delle ricerche.

Tessera dopo tessera cercate di ricomporre il mosaico della storia anche quanto essa sembra cancellata del tutto.

Ma tutti i propositi possono essere vanificati se vi è la distruzione della stratigrafia, una sistematica condizione di pericolo voluta dalla delinquenza.

Il circuito del saccheggio dei beni archeologici è complesso e varia da regione a regione, coinvolgendo oggi soprattutto quelle più povere, di cui si sfruttano le estreme condizioni di bisogno, ma che in passato ha interessato indiscriminatamente tutto il territorio nazionale, in quanto l'unica condizione necessaria era la presenza di testimonianze da depredate (basti pensare alla città di Spina testimonianza insistente su questo territorio).

In tale circuito distinguiamo diverse figure in vari livelli:

- **primo livello:** è quello del saccheggio, il profilo è il più basso, di manovalanza.

Gli attori sono i contadini locali che si adoperano con spilloni, arnesi da scavo o addirittura escavatori, che possono costituire delle reti di fiancheggiatori al prezzo di mercanti d'arte oppure operare indipendentemente.

Pertanto ci si può trovare di fronte ad un saccheggio occasionale, sistematico-individuale, oppure organizzato, in tal caso più invasivo e distruttivo perché realizzato in gruppo su larga scala;

- **secondo livello:** costituito dalla vendita organizzata; protagonisti i mercanti d'arte, ben inseriti sul mercato, operanti in grandi città che si avvalgono delle prestazioni di persone di fiducia in periferia, per il procacciamento del materiale archeologico.

Avere una buona base logistica ed una rete di collaboratori, non significa accedere ai canali del mercato internazionale: solo alcuni dispongono infatti delle competenze e delle risorse necessarie per operare il salto di qualità al **terzo livello** di attività, che implica adeguate risorse finanziarie ed una rete di riferimenti che garantiscono una dimensione internazionale.

Destinazione ultima dei reperti archeologici provenienti dagli scavi illegali sono quasi sempre il mercato europeo, americano e giapponese, dove abbondano collezionisti, case d'aste e musei.

Si intuisce come siano forti i rapporti tra i mercanti d'arte e i mercati internazionali, basati sulla fiducia e sulla capacità di costituirsi una stabile rete di referenti, in modo che la merce venga trasferita velocemente dal «produttore» al «consumatore».

Sul problema del saccheggio si assiste ad uno scontro tra i Paesi produttori di beni archeologici, ovvero gli Stati che si affacciano al Mediterraneo, e i Paesi acquirenti: ognuno mantiene proprie posizioni a vantaggio dei trafficanti.

Occorre superare le ragioni di mercato e convincersi tutti che, la lotta ai trafficanti di materiale archeologico è un obiettivo comune.

In considerazione della mancata univocità degli intenti vi sono in materia interventi non convergenti, perché alla fine c'è chi produce e chi vende.

La situazione comporta che la parte economicamente più forte, finisce per dettare le regole. Però il traffico dei reperti archeologici è uno di quei crimini, dove la responsabilità di chi lo attua e se ne avvantaggia, si somma a quella di chi lo subisce, a volte per indifferenza, a volte per negligenza nell'apprestare le contromisure ed anche per l'impossibilità di sottoporre a controllo le immense aree.

Ci si dovrebbe rendere conto che un reperto, una volta asportato dal suo contesto, perde del valore scientifico e delle informazioni di cui è portatore.

Le indagini svolte hanno dimostrato che si è arrivati al punto di frantumare i reperti per evitare i controlli, e di ricomporli una volta raggiunto il terminale dell'illecito, adottando nel contesto una forte speculazione economica sull'oggetto.

Ciò evidenzia anche una scarsa sensibilità da parte di alcuni settori dell'opinione pubblica, che non hanno ancora assimilato del tutto il concetto di proprietà del bene. Non tutti sono convinti che il saccheggio di siti archeologici è una violazione della memoria culturale dell'umanità, tanto che i «tombaroli» si autodefiniscono «salvatori dell'arte», proponendosi anche in scoop televisivi. Naturalmente quest'ultimo aspetto non merita la benché minima attenzione.

Lo strumento normativo – L'attività repressiva e preventiva

Oggettivamente la protezione giuridica appare insufficiente.

La nostra legislazione prevede:

1. Le ricerche archeologiche sono riservate allo Stato. Il proprietario ha diritto ad un indennizzo per i danni subiti. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali può dare in concessione ad enti o privati l'esecuzione delle ricerche.

I beni archeologici appartengono allo Stato (art. 85 D.L. 490 del 29.10.1990).

2. Chiunque scopra fortuitamente reperti archeologici ne deve fare denuncia, entro le ventiquattro ore, alle autorità competenti. Ha facoltà di rimuoverli per meglio garantire la sicurezza e la conservazione, fino all'arrivo delle competenti Autorità (art. 87);

3. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate (art. 89);

4. È punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 309,87 a 3098,74 (art.124):

- chiunque esegue ricerche archeologiche senza concessione ovvero senza ottemperare alle prescrizioni date dall'Amministrazione;

- chiunque non denuncia nel termine prescritto quanto rinvenuto fortuitamente;

5. È punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 30,98 a 516,46, colui che si impossessa di beni archeologici. La pena è aumentata a sei anni con la multa da euro 103,30 a 1032,91, se il fatto è commesso da colui che ha ottenuto la concessione di ricerca (art. 125).

È evidente che non ci si trova di fronte ad una normativa dissuasiva, se lo fosse sicura-

mente contribuirebbe a migliorare l'attività preventiva.

Naturalmente la scarsa incisività dello strumento legislativo si ripercuote anche sull'attività repressiva.

La fattispecie che desta maggiori difficoltà in sede interpretativa è quella dell'illegittimo possesso dei beni di natura archeologica, di cui non viene fornita alcuna traccia circa la provenienza.

In considerazione che la legge italiana stabilisce che i reperti archeologici appartengono al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato a norma degli artt. 822 e 826 del c.c., ne consegue l'illegittimità del loro possesso.

In tema di impossessamento di beni archeologici la Cassazione è intervenuta in più di una occasione con varie sentenze, ribadendo che la fattispecie è da considerarsi autonoma e distinta dal reato di furto, richiamato solo per determinazione della pena; pertanto, non si applica la norma sulla perseguibilità a querela di parte.

L'ampia giurisprudenza della Suprema Corte è sintomatica di come la materia sia delicata anche in sede interpretativa.

In tema di tutela delle cose di interesse artistico e storico, allorché si tratti di beni appartenenti a privati, sussiste per questi ultimi l'obbligo di denuncia alla Pubblica Amministrazione competente (Soprintendenza per i beni archeologici), a prescindere dal fatto che detti beni siano stati oggetto della preventiva dichiarazione di interesse storico archeologico da parte della stessa P.A.. Ne deriva che la violazione a tale obbligo integra il reato di uso illegittimo di beni culturali (art. 119 T.U. 490/1999) preordinato a tutelare l'interesse della P.A. ad autorizzare l'uso dei beni culturali aventi valore storico ed archeologico a condizioni non pregiudizievoli (Cassazione sentenza del nr. 5353 del 23 ottobre 2000).

Di fatto né la legge 1089/1939, né il Testo Unico pongono obbligo alcuno per il privato di denuncia, anche se da più parti si auspica che tale obbligo venga posto per ostacolare il commercio, il traffico e la detenzione di beni culturali illecitamente acquisiti, perché ad esempio provenienti da scavi clandestini.

La soluzione del problema non è facile; nel 1997 il Ministro Veltroni presentò alla camera il d.d.l nr. 3216 con tale intento, ma il disegno

non giunse in porto e la questione della liceità del possesso degli oggetti archeologici comprovati da titolo di acquisto, è oggi affidata al prudente apprezzamento del giudice.

Giudice che peraltro è arroccato su posizioni diverse con sentenze che richiedono al privato di dimostrare la provenienza legittima dal 1909, altre invece che richiedono al Pubblico Ministero la prova dell'illegittima provenienza, pur ammettendo l'inversione dell'onere della prova da parte del privato.

La sentenza della Suprema Corte percorre una nuova strada per la Tutela dei beni culturali, quando questi siano beni archeologici appartenenti al privato: l'obbligo per costoro della denuncia nel cui difetto si configura il reato permanente di uso illegittimo di beni culturali che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato.

L'uso illecito dei beni culturali è integrato da quelle condotte che sono «incompatibili» con il carattere storico, artistico dei beni o anche soltanto «pregiudizievoli», nel senso di comportare un pericolo per la loro conservazione o integrità.

Le condotte possono essere sanate solo attraverso la denuncia alla P.A. competente, legittimando al contempo anche il ruolo positivo dei privati nella conservazione dei beni culturali che va sicuramente incoraggiato, purché i beni siano conosciuti dalla P.A. ed anche l'uso avvenga nelle forme più opportune.

Nella specie è astrattamente ravvisabile il delitto di ricettazione art. 648 c.p., che ricorre nel fatto di chi acquista o riceve, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, un bene proveniente di un qualsiasi delitto; non vi è dubbio che tale norma penale sia anche idonea ad assicurare una adeguata tutela del nostro patrimonio archeologico, tenuto conto della entità della pena prevista (reclusione da due a otto anni e multa da euro 516,46 a 10.329) e dello strumento offerto considerato che per tale delitto è consentito l'arresto in flagranza di reato, il fermo di indiziato di delitto, l'applicazione di misure cautelari coercitive, il ricorso al mezzo di ricerca della prova attraverso le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche (artt. 266 e 267 c.p.p.).

L'elemento che differenzia il ricettatore dall'autore materiale del furto sta nel fatto che

quest'ultimo si impossessa di beni rinvenuti da lui stesso fortuitamente o a seguito di ricerche, mentre il primo riceve beni archeologici oggetto di illecito impossessamento da parte di altri.

Difficoltà oggettive per le Forze dell'Ordine e di conseguenza per la Magistratura, derivano da fornire in giudizio fonti di prova certe della commissione del delitto presupposto, ed in particolare della circostanza che si tratta di un bene scoperto dopo l'entrata in vigore della Legge di tutela, data a decorrere dalla quale l'impossessamento del bene archeologico da parte dello scopritore è stato sanzionato penalmente ed è stata prevista la proprietà dello Stato su tutte le cose di interesse archeologico.

Un lavoro minuzioso di ricerca degli elementi al quale si contrappongono le dichiarazioni dei proprietari atte a dimostrare una provenienza ereditaria del bene, quasi mai dimostrata se non con compiacenti deposizioni testimoniali.

Malgrado tanto, l'attività delle Forze dell'Ordine diretta sia a prevenire gli scempi in danno dei siti archeologici sia a reprimerli è costante.

L'impegno preventivo significa innanzitutto una adeguata conoscenza dei siti a rischio (considerando che in diverse occasioni si è constatato il saccheggio di aree archeologiche non conosciute dalle soprintendenze) dove viene effettuato un attento controllo a piedi, a cavallo, con elicotteri per le aree terrestri e motovedette lungo la costa.

Su iniziativa del Ministero per i Beni e le Attività Culturali si è organizzata una linea di lavoro basata sulla collaborazione tra ricercatori dell'Università, C.N.R., funzionari del Dicastero, delle Soprintendenze e personale del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, con il fine di ricognizione diretta sul territorio che permetta di delineare la consistenza del patrimonio archeologico e dei danni subiti a causa degli scavi clandestini.

Le linee di azione dei tombaroli sono ben note al Comando, ma è sembrato opportuno individuare gli strumenti necessari per integrare l'esperienza investigativa con il supporto di dati scientifici per avere una valutazione d'insieme più esaustiva che permetta di progettare e realizzare provvedimenti d'intervento.

Il progetto avviato nelle zone più sensibili al fenomeno – Etruria meridionale, Puglia, Lazio,

Campania – ha come fine la costituzione di un sistema capace di raccogliere tutti gli elementi archeologici documentati nel passato o visibili in foto aeree storiche di periodo ed epoche diverse, attualizzati con quelli riscontrati allo stato sul terreno.

Il sistema che produce una cartografia, con l'individuazione delle zone a rischio analizzate in periodi diversi dell'anno, è stata informatizzata e riversata su PC portatili a disposizione del Comando, dei Nuclei sul territorio, dei Nuclei Elicotteri.

Di ogni elemento rilevato si procede alla schedatura informatica; la raccolta degli elementi conoscitivi permette di capire come le aree archeologiche vengano depredate, fornendo contestualmente informazioni georeferenziate puntuali. I dati che nell'immediatezza vengono processati diventano preziose informazioni che, sfruttate con sistemi di comunicazione più efficaci e rapidi, permettono un'interfaccia di diversi operatori quasi in tempo reale: per i militari che rapidamente hanno messo a fuoco caratteristiche essenziali degli elementi archeologici e metodi di lettura delle tracce, e per gli archeologi che hanno compresso i tempi e le modalità operative.

Lo strumento repressivo si avvale delle classiche procedure investigative, con l'impiego delle più avanzate tecnologie investigative, autorizzate dalla Magistratura. In campo internazionale vi è la fattiva collaborazione delle varie polizie e l'ambito operativo è circoscritto sulla base di convenzioni e rogatorie, emesse dall'Autorità Giudiziaria. La crescente internazionalizzazione del fenomeno fa emergere difficoltà operative per il recupero delle opere d'arte, dovute alla reciprocità degli ordinamenti giuridici. Sappiamo bene le sostanziali differenze fra gli ordinamenti ispirati dal diritto romano e quelli di origine anglosassone; il recupero di un bene archeologico oggettivamente non è semplice e l'esperienza maturata aiuta a velocizzare azioni privilegiando l'una o all'altra strada.

I risultati conseguiti nel tempo confermano la validità dell'indirizzo operativo, così è stato possibile riportare in Italia circa 8000 opere d'arte, illecitamente esportate fra cui:

- *phiale mesomphalos*, arte orafa ellenistica del IV-III secolo a.C., proveniente da scavi clandestini in Sicilia e rinvenuta presso un collezioni-

sta americano, dove era finito una volta transitato dalla Svizzera;

- *kylix* attica scavata illecitamente nell'alto Lazio ed esposta al Paul Getty Museum;

- una scultura marmorea del I-II secolo C. raffigurante la testa di Afrodite, individuata presso una galleria d'arte di New York.

Sempre a New York presso una galleria d'arte è stato individuato il bronzetto di epoca etrusca, «figura virile di banchettante», del VI secolo a.C., rubato dal Museo Civico di Bologna nel 1963;

- Artemide marciante, scavata illecitamente nell'area di Caserta e venduta, tramite trafficanti, prima in Giappone, poi negli Stati Uniti, e quindi in Svizzera ed in Italia.

Tanto è l'impegno per far rientrare opere d'arte individuate in altri Stati, quale la statua bronzea di atleta attribuita a Lisippo che, dopo una serie di vicissitudini, è ora in possesso del Paul Getty Museum di Malibù. La statua alta circa 2 metri e mancante di un piede e degli occhi, presumibilmente in pasta vitrea, rappresenta un atleta vincitore di Olimpia che si incorona.

La scultura è stata «catturata» dalle reti di un pescatore di Fano nel 1964 durante una battuta di pesca nell'Adriatico. Le indagini sono finalizzate alla ricerca delle parti mancanti, in quanto solo un riscontro oggettivo riferito alla zona di localizzazione e ai risultati delle analisi scientifiche permetterebbe di rivendicarne la restituzione. Per raggiungere l'obiettivo nel tempo si è ricorso ai mezzi dell'Istituto Idrografico ed a navi militari della Marina Militare impegnate nel bonificare i fondali marini dagli ordigni bellici del conflitto nei Balcani.

La vicenda della statua bronzea, ancora oggi, continua ad alimentare le cronache dei giornali locali, evidenziando la poca sensibilità anche degli organi di stampa.

Infatti in una intervista rilasciata ad un quotidiano locale il pescatore ha manifestato la volontà di recarsi al Paul Getty Museum per rivedere il «tesoro» pescato dalle sue reti nel lontano 1964.

Come si vede è un fenomeno complesso, che coinvolge vari paesi e una moltitudine di soggetti d'interesse operativo, dei quali, almeno uno non si riesce mai a rintracciare poiché già deceduto. Naturalmente si tratta di un *escamotage* delle organizzazioni per poter inficiare le

indagini interrompendo la completa identificazione dei soggetti e quindi vanificare le attività investigative.

Movimentare le opere in più nazioni corrisponde ad un vero *modus operandi*, così come il pagamento per le stesse, che si realizza attraverso Istituti di credito in aree *off-shore*, i c.d. «paradisi fiscali», con operazioni finanziarie di comodo ove peraltro è negato l'accesso. Sicuramente le opere d'arte giocano un ruolo importante nel riciclaggio del denaro: la teoria delle tre fasi, una di prelavaggio (collocamento del denaro sporco nel circuito finanziario), una fase di lavaggio (pluralità di transazione poste in essere per nascondere l'origine criminale del denaro), una fase dell'immissione (reingresso del denaro ormai pulito nel sistema economico legale, viene notevolmente agevolata dal bene d'arte. Infatti se nella prima fase, la più delicata, perché caratterizzata dal passaggio della moneta contante ad un saldo – cosiddetta moneta scritturale – si incorpora il denaro sporco in un bene di elevato valore, la prima fase è già adempiuta e tutto diventa più facile.

Ecco il motivo per cui l'opera d'arte viene utilizzata anche quale pagamento di partite di droga o di armi.

Per contrastare la commercializzazione illecita, si ricorre ad accordi bilaterali con i Paesi acquirenti, importante il memorandum d'intesa, firmato tra l'Italia e gli Stati Uniti per impedire l'illecita importazione in quella Nazione di beni culturali appartenenti allo Stato italiano.

È inoltre da evidenziare la fattiva collaborazione instaurata con l'Agenzia delle dogane per un mirato controllo delle merci in uscita dal territorio Nazionale.

L'attività di contrasto – Il comando carabinieri tutela patrimonio culturale – Conclusioni

In epoca anteriore all'istituzione sia del Ministero per i Beni e le Attività Culturali sia del soppresso Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, quando le funzioni di tutela del patrimonio storico artistico erano esercitate dal Ministero della Pubblica Istruzione, sorse il problema di sopperire alla necessità di impiegare personale altamente specializzato per l'assolvimento di delicati compiti connessi alla sicu-

rezza dei beni culturali e alla loro protezione in ambito interno ed internazionale.

Il 20 febbraio 1969, in accoglimento della richiesta formulata dal Ministero della Pubblica Istruzione, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri costituiva il primo gruppo Carabinieri che doveva prevalentemente interessarsi della tutela del patrimonio paleontologico, archeologico, artistico, storico nazionale, che iniziava formalmente la sua attività il successivo 3 maggio 1969 con la denominazione di Comando Carabinieri Ministero Pubblica Istruzione-Nucleo Tutela Patrimonio Artistico.

L'Istituzione del Nucleo ha segnato un momento particolarmente significativo poiché l'Italia è stata la prima Nazione al mondo a costituire una struttura di polizia specificamente finalizzata ai predetti obiettivi, anticipando quanto richiesto dalla Convenzione Unesco del 1970.

Nel 1992 venne formalizzata l'istituzione del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico con decreto ministeriale con le seguenti funzioni:

- la sicurezza del patrimonio culturale;
- l'acquisizione di notizie atte a far promuovere le iniziative necessarie per la protezione del patrimonio storico-artistico, nonché per la protezione dei beni ambientali;
- l'attività di repressione e prevenzione per quanto attiene la tutela del patrimonio storico, artistico, culturale, e ambientale;
- il recupero dei beni culturali.

Il Comando ha la sede in Roma, con un Reparto Operativo articolato su tre sezioni; antiquariato, archeologia e falsi, ed undici Nuclei nelle zone più a rischio, quali Torino, Genova, Venezia, Milano in Monza, Bologna, Venezia, Firenze, Sassari, Napoli, Cosenza, Bari, Palermo.

Il Comando si avvale della più avanzata tecnologia informatica, che costituisce la piattaforma della «Banca Dati delle opere d'arte rubate».

Il sistema basato su un'architettura semplice sia per l'alimentazione dei dati sia per l'interrogazione, permette un facile collegamento con banche dati di altri paesi e organi internazionali di polizia, quali la Francia e l'Interpol. Esso consente, in caso di recupero di beni sezionati, di risalire all'opera originale, come avvenuto

all'atto del rinvenimento di quattro dipinti, nello svolgimento di una perquisizione. L'attento controllo da parte dei Carabinieri addetti al settore ha consentito di ricomporre il dipinto, smembrato dopo essere stato rubato per poterlo facilmente vendere dissimulandone la provenienza.

Lo strumento informatico è il fulcro dell'attività operativa, se il bene è fotografato prima poi si riesce ad individuarlo e recuperarlo.

Nell'attività di contrasto la fotografia è il dato certo, qualche difficoltà sussiste ed è dovuta all'insufficiente disponibilità di riproduzioni fotografiche dei beni sottratti, che non permette di attivare le ricerche e di risalire ai legittimi proprietari, all'atto del recupero.

Molto importante è stata la realizzazione della scheda denominata: «documento dell'opera d'arte» che, ritirata anonimamente e gratuitamente presso qualsiasi reparto dell'Arma, può essere compilata direttamente dall'interessato, costituendo in questo modo l'archivio fotodescrittivo, tanto utile in sede d'indagine.

La scheda redatta dal Comando d'intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali riporta pochi, ma significativi dati:

- oggetto;
- autore;
- tecnica e materiale;
- soggetto, titolo, descrizione;
- documentazione fotografica.

Il Comando dispone altresì di un attrezzato laboratorio fotografico, per lo sviluppo e la stampa immediata, e cura la pubblicazione di un periodico, «Arte in Ostaggio», anche in lingua inglese, dove sono riportate le riproduzioni fotografiche e tutti i dati delle più importanti opere trafugate.

L'ampio mondo del web consente a tutti di seguire la specifica attività tramite due siti Internet:

www.carabinieri.it/tpa

www.beniculturali.it/cctpa

Sui siti si possono visionare opere rubate ed opere recuperate, oltre che prendere atto di consigli per conservare i beni culturali e per acquistarne.

Inoltre è stato attivato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali il numero verde: 800991199, attraverso il quale ogni cittadino

può essere collegato alle unità del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale per segnalare un evento oppure per ottenere consigli attinenti il patrimonio culturale.

Disegnare una strategia per la tutela delle testimonianze culturali di un Paese non è facile, e comporta l'analisi approfondita del fenomeno e la conoscenza a livello internazionale.

Le sanzioni penali ed i tentativi di recuperare i beni illecitamente sottratti appaiono importanti, ma non sufficienti; i processi di cooperazione sopranazionale a livello penale e di polizia sono efficaci per la ricontestualizzazione dei beni e l'individuazione dei responsabili, ma non risolutivi.

Obiettivo vitale della politica mirante a ridurre il rischio di depauperamento del patrimonio culturale nazionale deve essere dunque quello di intervenire prima che il danno sia compiuto, facendo percepire chiaramente ai criminali sia il rischio delle sanzioni penali, sia l'impossibilità di poter detenere i proventi illeciti.

Attuare misure idonee per ridurre le opportunità criminali, migliorando:

- gli *standard* di sicurezza e di controllo per i musei, gallerie d'arte, chiese e siti archeologici, addestrare il personale preposto alla vigilanza;

- diffondere sistemi di documentazione e di classificazione per gli oggetti costituenti le collezioni pubbliche e private, preservandole da smembramento. La documentazione sistematica degli oggetti è di per sé un disincentivo al furto e un elemento di certezza nelle transazioni d'arte lecite;

- controllare le acquisizioni dei musei, gallerie, mercanti d'arte e privati, richiedendo loro di comprare solo oggetti la cui origine lecita sia provata.

La normativa prevede che il venditore consegna all'acquirente il bene culturale venduto, corredato di riproduzione fotografica dell'opera, con dichiarazione, firmata, che ne attesti la provenienza e l'autenticità.

La norma è disattesa e molte volte siamo in presenza della materiale mancanza del registro di P.S. previsto per l'esercizio dell'attività.

Una puntuale applicazione di quanto previsto consente ai proprietari di dimostrare la legittimità del loro titolo, provando che l'ac-

quisto sia avvenuto in buona fede seguendo gli standard di controllo per le compravendite.

Parlando di buona fede è opportuno richiamare la Convenzione UNIDROIT del giugno 1995 sugli oggetti rubati ed asportati illegalmente. Essa stabilisce il principio di diligenza in base al quale ognuno deve provare la propria buona fede nell'acquisto di un'opera d'arte; in caso contrario, l'oggetto deve essere restituito al legittimo proprietario. Questa regola obbliga i compratori ad assicurarsi della provenienza legale delle opere d'arte che si accingono ad acquistare; individuare e diffondere codici di condotta che, strettamente collegati alla trasparenza delle attività dei musei, gallerie case d'aste, debbono prevedere codici deontologici diretti agli operatori di queste categorie. Ad oggi, non esistono sanzioni, ma è prevista solo l'emarginazione da parte del resto della categoria per coloro che non si attengono a queste regole interne.

Gli interventi normativi compiuti a livello nazionale ed internazionale sono indicatori di una maggiore sensibilizzazione al problema, ma la strada principale da percorrere per il futuro è l'informazione per far crescere la consapevolezza del fenomeno, mobilitando l'opinione pubblica e sviluppando negli stati ricchi una cultura della legalità e del rispetto delle testimonianze culturali.

La criminalità del mondo dell'arte infatti, è frutto di una degenerazione dell'idea di fruizione del patrimonio culturale, intesa cioè come appropriazione illegale.

Occorre sviluppare il godimento pubblico dei beni culturali ed archeologici destinanti a trasmettere non solo emozioni, ma soprattutto conoscenza.

La Comunità Internazionale deve prendere coscienza della imprescindibile necessità di difesa del patrimonio culturale di ogni Stato. I comuni intenti permetteranno di contrastare in modo efficace la criminalità del terzo livello, la più forte economicamente che nel settore detta le regole contribuiranno al consolidamento di un comune sentire per risolvere compiutamente la problematica dei beni culturali illecitamente esportati.

Nel contesto si auspica, nella contingenza, una catalogazione dei beni, avviata nel 1975 ed ancora in svolgimento.

La collaborazione è fondamentale, il bene culturale appartiene a tutti e da tutti deve essere tutelato, in quanto lo dobbiamo trasmettere integro alle future generazioni, una guerra che dobbiamo condurre uniti per poterla vincere.

In tale obiettivo è racchiusa una grande valenza sociale, se si tiene presente che la tutela del patrimonio culturale non riguarda solo gli italiani, ma il mondo intero.